

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006 n. 19)

Servizio Progetti e Costruzioni

Oggetto: "Ristrutturazione linea Coghinis I e II – Ristrutturazione della Vasca di carico di Casteldoria - Ristrutturazione della Vasca terminale della linea Coghinis 2° in località Truncu Reale - Ristrutturazione della Vasca terminale della linea Coghinis 1° in località Porto Torres". (CUP I86B05000050002).

Servizio di indagini geognostiche nelle aree delle vasche appartenenti al sistema Coghinis I e II, denominate "Vasca terminale di Truncu Reale" in Comune di Sassari e "Vasca terminale di Porto Torres" in Comune di Porto Torres.

Affidamento, impegno di spesa e pagamento a favore della Sarda Sondaggi S.r.l., Zona Industriale Predda Niedda Nord snc 07100 Sassari (SS). CIG ZC8093E8B4.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm., che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente Acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 68 del 22 ottobre 2012 con cui sono state attribuite al Dott. Loffredo Bruno funzionario di categoria D le funzioni temporanee di Direttore del Servizio Progetti e Costruzioni, ex art. 28 della L.R. 31/1998 come modificato dall'art. 4, commi 5 e 6 L.R. n. 16/2011, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per un periodo di un anno a decorrere dal 1 novembre 2012;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 14.02.2013 avente come oggetto: "Autorizzazione all'Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione dell'anno 2013 per un periodo di 2 mesi, dal 1° marzo al 30 aprile 2013", esecutiva per decorrenza dei termini il 15 marzo 2013 a seguito di parere favorevole espresso dall'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;

Premesso che:

- l'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n° 427 del 1 settembre 2005 ha definito il quadro degli interventi da attuarsi in ordinario dall'Assessorato dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna nei quali è ricompreso il progetto denominato "Ristrutturazione linea Coghinis I e II" per un importo complessivo di € 15.000.000,00;
- l'Assessorato dei LL.PP. con la convenzione RAS Assessorato LL.PP.-EAF siglata il 25 luglio 2006, approvata con Det. DG/SII/SIR dell'Assessorato LL.PP n. 792 del 31 luglio 2006, ha affidato, all'Ente Autonomo del Flumendosa (ora Ente acque della Sardegna) l'attuazione dell'intervento di "Ristrutturazione linea Coghinis I e II" in regime di concessione per un importo complessivo di € 15.000.000,00 successivamente confermati con Determinazione del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche n. 41363/3223 del 30 novembre 2010 a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 52/8 del 27 novembre 2009;
- a seguito del parere favorevole dell'U.T.R. con Determinazione del Servizio Infrastrutture n. 2588 Rep. 53/4467 del 25 gennaio 2011 è stato approvato il Progetto Preliminare;

Considerato che:

- per la predisposizione degli elaborati geologico-geotecnici e dello studio di compatibilità geologico

Servizio Progetti e Costruzioni

Il Direttore

Ing. Bruno Loffredo

e geotecnico ex P.A.I. Sardegna, necessari per la progettazione definitiva degli interventi di "Ristrutturazione linea Coghinas I e II - Ristrutturazione della Vasca di carico di Casteldoria - Ristrutturazione della Vasca terminale della linea Coghinas 2° in località Truncu Reale - Ristrutturazione della Vasca terminale della linea Coghinas 1° in località Porto Torres", si rende necessaria l'esecuzione delle indagini geognostiche da svolgersi in situ sui campioni prelevati relative allo studio geologico e geotecnico nelle aree delle vasche, appartenenti al sistema Coghinas I e II "Vasca terminale di Truncu Reale", "Vasca terminale di Porto Torres", nonché tutte le attività accessorie (preliminari e complementari), necessarie per la preparazione delle aree interessate per l'esecuzione materiale delle prestazioni e per il ripristino dello stato dei luoghi.

Atteso che:

- il Servizio Progetti e Costruzioni non dispone di figure professionali idonee a svolgere le attività suddette;
- l'impegno richiesto è superiore a quanto possa attualmente affrontare il servizio con il personale in dotazione;
- ricorrono pertanto le condizioni per l'affidamento del servizio all'esterno;
- a seguito di richiesta di offerta economica da parte dell'Ente, la Sarda Sondaggi S.r.l, con nota del 22 Marzo 2013 assunta al Prot. Enas con n. 4281 del 26.03.2013, ha inoltrato la propria offerta economica per un importo pari a € 4.205,50 + IVA cui si somma l'importo di € 287,00 + IVA quali oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso;
- ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., è consentita la procedura di affidamento diretto per importi al di sotto del limite di € 40.000,00.

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Sarda Sondaggi S.r.l., Zona Industriale Predda Niedda Nord snc 07100 Sassari (SS) l'incarico per lo svolgimento del servizio di indagini geognostiche nelle aree delle vasche, appartenenti al sistema Coghinas I e II, denominate "Vasca terminale di Truncu Reale" in Comune di Sassari e "Vasca terminale di Porto Torres" in Comune di Porto Torres, con le modalità di svolgimento stabilite negli elementi essenziali dello schema di contratto allegati alla presente determinazione;

Vista l'offerta presentata dalla Sarda Sondaggi S.r.l.;

Accertata la congruità dell'offerta;

Visti gli elementi essenziali dello schema di contratto per l'affidamento del servizio in argomento;

Acquisita l'attestazione di capienza dal Servizio Ragioneria al capitolo 16.39.06/2013;

DETERMINA

1. l'affidamento alla Sarda Sondaggi S.r.l., Zona Industriale Predda Niedda Nord snc 07100 Sassari (SS), dell'esecuzione del servizio di indagini geognostiche nelle aree delle vasche, appartenenti al sistema Coghinas I e II, denominate "Vasca terminale di Truncu Reale" in Comune di Sassari e "Vasca terminale di Porto Torres" in Comune di Porto Torres, nell'ambito dei lavori di "Ristrutturazione Linea Coghinas I e II" (CUP I86B05000050002);
2. l'impegno di spesa e successivo pagamento a favore della Sarda Sondaggi S.r.l., Zona Industriale Predda Niedda Nord snc 07100 Sassari (SS), della somma complessiva di € 5.432,30 da imputarsi sul cap. 16.39.06/2013 (di cui € 4.489,50 per imponibile e € 942,80 per IVA).
3. l'approvazione degli elementi essenziali del contratto per l'affidamento del servizio in argomento, che si unisce al presente provvedimento per farne parte integrante;
4. l'attivazione del servizio nelle more della stipula contrattuale;
5. di nominare quale Responsabile tecnico del contratto l'Ing. Pietro Pillai.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva, non rientrando nelle categorie degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 della L.R. n. 14 del 15.5.1995.

Servizio Progetti e Costruzioni

Il Direttore
Ing. Bruno Lottredo

Spazio Riservato al Servizio Ragioneria

REGISTRO IMPEGNI	
COD FORN	<u>42800431</u>
Impegno di spesa n°	<u>532</u>
Cap	<u>16.39.06</u> Esercizio <u>2013</u>
Importo €	<u>5.432,30</u>
DATA	<u>30 APR 2013</u>

P. Pillai

Allegato A

Elementi essenziali del contratto del servizio di “Indagini geognostiche nelle aree delle vasche, appartenenti al sistema Coghinas I e II, denominate “Vasca terminale di Truncu Reale” in Comune di Sassari e “Vasca terminale di Porto Torres” in Comune di Porto Torres.

Lavori: Interventi di “Ristrutturazione linea Coghinas I e II – Ristrutturazione della Vasca di carico di Casteldoria - Ristrutturazione della Vasca terminale della linea Coghinas 2° in località Truncu Reale - Ristrutturazione della Vasca terminale della linea Coghinas 1° in località Porto Torres”. (CUP I86B05000050002) -

Convenzione: Servizio di indagini geognostiche nelle aree delle vasche, appartenenti al sistema Coghinas I e II, denominate “Vasca terminale di Truncu Reale” in Comune di Sassari e “Vasca terminale di Porto Torres” in Comune di Porto Torres.

Importo complessivo: € 4.489,50 + IVA di cui € 287,00 + IVA quali oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso.

PREMESSO CHE:

- l'Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n° 427 del 1 settembre 2005 ha definito il quadro degli interventi da attuarsi in ordinario dall'Assessorato dei LL.PP. della Regione Autonoma della Sardegna nei quali è ricompreso il progetto denominato “Ristrutturazione linea Coghinas I e II” per un importo complessivo di € 15.000.000;
- l'Assessorato dei LL.PP. con la convenzione RAS Assessorato LL.PP.-EAF siglata il 25 luglio 2006, approvata con Det. DG/SII/SIR dell'Assessorato LL.PP n. 792 del 31 luglio 2006, ha affidato all'Ente Autonomo del Flumendosa (ora Ente acque della Sardegna) l'attuazione dell'intervento di “Ristrutturazione linea Coghinas I e II” in regime di concessione per un importo complessivo di € 15.000.000 successivamente confermati con Determinazione del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche n. 41363/3223 del 30 novembre 2010 a seguito della delibera della Giunta Regionale n. 52/8 del 27 novembre 2009;
- a seguito del parere favorevole dell'U.T.R. con Determinazione del Servizio Infrastrutture

n. 2588 Rep. 53/4467 del 25 gennaio 2011 è stato approvato il Progetto Preliminare.

OGGETTO DELL'INCARICO

Esecuzione delle indagini geognostiche in situ sui campioni prelevati relative allo studio geologico e geotecnico nelle aree delle vasche, appartenenti al sistema Coghinas I e II "Vasca terminale di Truncu Reale", "Vasca terminale di Porto Torres", per la predisposizione degli elaborati geologico-geotecnici e dello studio di compatibilità geologico e geotecnico ex P.A.I. Sardegna, necessari per la progettazione definitiva degli interventi di "Ristrutturazione linea Coghinas I e II – Ristrutturazione della Vasca di carico di Casteldoria - Ristrutturazione della Vasca terminale della linea Coghinas 2° in località Truncu Reale - Ristrutturazione della Vasca terminale della linea Coghinas 1° in località Porto Torres" nonché tutte le attività accessorie (preliminari e complementari) necessarie per la preparazione delle aree interessate, per l'esecuzione materiale delle prestazioni e per il ripristino dello stato dei luoghi.

DESCRIZIONE DELL'INCARICO

L'operatore economico dovrà svolgere le attività secondo le condizioni e prescrizioni dell'allegato Disciplinare Tecnico.

L'attività di indagine dovrà essere preceduta da una fase di pianificazione dell'intervento in epigrafe, da condursi in accordo col Committente, secondo le esigenze gestionali delle opere e del sistema idrico cui appartengono in relazione alla superiore funzione di erogazione del servizio idrico, finalizzata al posizionamento di dettaglio dei prelievi, campionamenti, prove, etc, sulle opere, alla predisposizione delle aree di esecuzione delle indagini in situ e al successivo ripristino delle opere e dello stato dei luoghi.

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:

- All.1 - Corografia generale delle zone di indagine: Cartografia in scala 1:10.000
- All.2 - Disciplinare tecnico per il servizio di indagini geognostiche
- All.3 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO

L'assunzione dei lavori di cui al presente Contratto implica da parte della Ditta la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alla zona in cui dovranno svolgersi le indagini, quali: la situazione fondiaria; le condizioni della viabilità e di accesso ai luoghi; la natura del suolo e del sottosuolo; la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione delle indagini, sia che essa debba essere allontanata); l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto; ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio della Ditta circa la convenienza di assumere l'incarico, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti.

E' altresì sottinteso che la Ditta si è resa conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri relativi al presente Disciplinare per i quali è previsto un apposito compenso a corpo.

In conseguenza, i prezzi unitari offerti ed il compenso a corpo per gli oneri di capitolato, sotto le condizioni del contratto e del presente Disciplinare si intendono formulati dalla Ditta in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

MODALITA' E SEDE DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'operatore economico dovrà svolgere l'incarico affidatogli con propri mezzi e propri strumenti.

L'operatore economico si impegna a svolgere l'incarico, senza vincolo di subordinazione ed orari, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima fornite dal Direttore dei Lavori indicato dall'Enas, dal Responsabile del Procedimento o dal Responsabile Tecnico del Contratto Progetti e Costruzioni.

L'operatore economico sarà tenuto a svolgere la propria attività correttamente, mantenendo la riservatezza e la segretezza su tutte le informazioni di carattere tecnico-amministrativo di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della stessa.

L'operatore economico parteciperà agli incontri presso la sede dell'Ente, alle visite di sopralluogo e in cantiere.

L'operatore economico, nello svolgimento delle attività richieste, resterà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché di quelle in materia di salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che all'altrettanto rigorosa osservanza della normativa tecnica attinente.

Qualora le normative tecniche di riferimento dovessero essere modificate durante lo svolgimento delle attività, l'operatore economico si impegna ad adeguare le sue prestazioni senza nulla pretendere oltre il compenso già stabilito dalla presente convenzione.

L'operatore economico avrà piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità operative e tecniche che riterrà più opportune, in funzione dello svolgimento dell'incarico e del raggiungimento del risultato richiesto.

Le indagini saranno svolte nei Comuni di Porto Torres e Sassari, in località Truncu Reale, nelle aree di ubicazione delle vasche oggetto di indagini come evidenziate nella corografia in scala 1:10.000 allegata.

L'espletamento di alcune parti dell'incarico comporta indispensabili e continui contatti con la struttura del Servizio Progetti e Costruzioni, pertanto la collaborazione si potrà svolgere, in parte, anche nei locali dell'Enas, con modalità da concordare con il Responsabile del Procedimento o con il Responsabile Tecnico del Contratto del Servizio Progetti e Costruzioni.

Esigenze di rapidità nello svolgimento dell'incarico o esigenze di riservatezza, rendono inoltre necessario che, sulla base di una semplice richiesta del committente, l'operatore economico si renda disponibile presso la sede dell'Ente nei giorni lavorativi e vi permanga per il tempo necessario allo svolgimento di eventuali attività richieste.

Lo svolgimento delle indagini può generare interferenze con le attività e gli operatori dell'Ente acque della Sardegna. Pertanto l'Affidatario del servizio in oggetto dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui dichiara con apposita attestazione di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

L'Affidatario del servizio in oggetto inoltre prende atto che, poiché le attività in epigrafe interessano opere in esercizio, l'esecuzione delle stesse potrà dipendere dalle superiori esigenze di garantire l'erogazione del servizio prestato dalle opere e che, pertanto, l'effettuazione delle prove sarà subordinata alla preventiva presentazione di idoneo cronoprogramma di conduzione delle stesse da cui risultino tempi e luoghi del loro svolgimento almeno 15 giorni naturali e consecutivi prima dell'effettiva attivazione delle indagini.

POLIZZA ASSICURATIVA

L'operatore economico preliminarmente all'attivazione dell'incarico dovrà presentare opportuna polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (in lettere Euro cinquecentomila/00), stipulata con primaria società di assicurazioni.

La polizza assicurativa suddetta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società di assicurazioni. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal DPR 445/200: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa. In mancanza, la suddetta polizza non sarà accettata.

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo dell'appalto posto a base di gara è di € 4.489,50 (diconsi Euro quattromilaquattrocentoottantanove/50) oltre l'IVA di legge, come da allegata offerta economica pervenuta in data 22 Marzo 2013 Prot. n. 4281 (All. _____). Tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso, che ammontano a € 287,00 (diconsi Euro duecentoottantasette/00).

Il contratto è stipulato "a misura", pertanto l'importo dei lavori si otterrà moltiplicando le quantità presunte di ciascuna lavorazione per i prezzi unitari offerti dalla Ditta, oltre al compenso a corpo per oneri di capitolato offerto dalla stessa, pertanto il suo importo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite su indicazione dell'Amministrazione.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari". Essi, perciò, sono vincolanti per l'Appaltatore per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dall'Amministrazione Appaltante.

Intendendosi l'Appalto "a misura", le quantità delle prove ed indagini potranno variare, sia in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, in relazione alle esigenze dell'Amministrazione; tali variazioni potranno interessare sia le tipologie di prove e indagini da effettuare sia la loro distribuzione tra i differenti manufatti.

L'Amministrazione, pertanto, durante lo svolgimento dell'Appalto, ha la facoltà insindacabile di far eseguire, alle stesse condizioni del Contratto, una maggiore o minore quantità di prove/indagini

(anche escludendo totalmente singole tipologie delle stesse) senza che l'Appaltatore abbia diritto ad indennità o compensi di qualsiasi specie.

MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'appalto sarà affidato mediante procedura di cui all'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.

All'atto della presentazione dell'offerta il concorrente dovrà allegare opportuna attestazione circa il compimento di idoneo sopralluogo sui luoghi di esecuzione delle indagini riportante esplicita dichiarazione sulla sussistenza delle condizioni idonee allo svolgimento del servizio in epigrafe e di aver letto in ogni sua parte i documenti facenti parte del contratto accettandone i contenuti e le relative disposizioni.

SUBAPPALTI e COTTIMI

In materia di sub-appalto si richiamano le norme del D.lgs. n. 163/2006 e in particolare l'art. 118, quelle introdotte dal D.L. 13.05.1991 n°152, convertito in legge 12.07.1991 n° 203, nonché all'art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e tutte le altre norme vigenti all'atto dell'esecuzione del servizio. Si richiamano inoltre la legge n. 646/82 e successive modifiche e integrazioni, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

È fatto divieto all'Appaltatore di procedere all'affidamento in sub-appalto e/o in cottimo dell'intero servizio oggetto del presente appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e dall'art.170 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. la quota massima delle attività subappaltabile è fissata nella misura del 30% dell'importo netto di aggiudicazione.

L'Impresa, qualora faccia ricorso ad altre ditte per forniture ed eventuali prestazioni, è tenuta a scegliere ditte che si impegnino formalmente ad osservare, per le attività che formano oggetto del presente Capitolato, i contratti collettivi di lavoro nei confronti delle proprie maestranze.

L'Impresa è tenuta a segnalare alla Direzione Lavori e al Responsabile Tecnico del Contratto, al momento dell'attivazione delle attività oggetto del servizio in epigrafe, i nominativi e le referenze

delle ditte di cui intende utilizzare la fornitura e le prestazioni.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza integrale delle norme inerenti al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le attività, da parte dei sub-appaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto.

Ai sensi dell'articolo 118 del D.lgs. n°163/2006 l'affidatario provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Gli affidatari provvederanno a comunicare all'Enas la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Subappaltatore l'Ente procederà, anche in corso d'opera, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo l'importo delle somme dovute al subappaltatore inadempiente ai sensi dell'art.5, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita "distacco di manodopera" lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicita modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 163.

La comunicazione, inoltre,:

- deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- deve avere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto

distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

La stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive modifiche ed integrazioni, la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'Enas al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto e la sospensione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a gare per l'appalto dei lavori di questa Amministrazione.

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'incarico decorre dalla data del verbale di attivazione redatto dal Responsabile Tecnico del Contratto del Servizio Progetti e Costruzioni.

L'incarico avrà una durata massima di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di attivazione.

È fatta salva la facoltà dell'Ente di recedere in qualunque momento dal contratto.

Per ogni giorno di ritardo nel completamento dell'incarico sarà applicata una penale pari al 0,10% (zerovirgolaunozero per cento) dell'importo netto di aggiudicazione, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti, salvo cause di forza maggiore, documentate nella richiesta di proroga che dovrà pervenire prima della scadenza del termine.

Qualora il ritardo dovesse superare i 10 (dieci) giorni l'Enas invierà all'operatore economico una diffida ad adempiere nella quale sarà indicato un nuovo termine perentorio di consegna. In caso di mancato rispetto di tale ultimo termine sarà attivata la procedura di risoluzione in danno del contratto.

Se il ritardo dovesse comportare la perdita del finanziamento delle opere, l'Enas resterà libero da ogni impegno verso l'operatore economico inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo il diritto dell'Enas al risarcimento dei danni patiti.

Qualora circostanze speciali, ovvero esigenze dell'Amministrazione anche non riconducibili a cause di pubblica utilità o interesse, ed in ogni caso non dipendenti da fatti addebitabili alla Ditta impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto l'operatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile Tecnico del Contratto del Servizio Progetti e Costruzioni; il Direttore dei Lavori valutate le circostanze, sentito il Responsabile Tecnico del Contratto, ne disporrà la sospensione e, tosto che ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.

Dette disposizioni dovranno risultare da appositi processi verbali in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel processo verbale di sospensione dovranno indicarsi le ragioni che hanno indotto l'adozione del provvedimento. Si stabilirà conseguentemente, nel verbale di ripresa, il rimanente tempo utile residuo e la nuova data di ultimazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, per specifiche circostanze inerenti la generale esigenza di migliore realizzazione dell'opera, compresi pertanto i tempi necessari all'elaborazione ed approvazione di eventuali perizie di variante, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese risarcitorie o indennitarie per fatti comunque connessi alla sospensione dei lavori, qualunque sia la sua durata.

Qualora detta sospensione avesse durata superiore ai sei mesi, la Ditta potrà richiedere esclusivamente lo scioglimento del contratto senza indennità, compenso o indennizzo alcuno. Nel solo caso in cui l'Amministrazione si opponesse allo scioglimento del contratto, la Ditta avrà diritto alla rifusione degli eventuali maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

La Ditta, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare la campagna di indagini nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata e documentata proroghe al termine contrattuale che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine contrattuale.

Nessun compenso di carattere risarcitorio o indennitario sarà riconosciuto alla Ditta, per fatti comunque connessi alla maggior durata dei lavori, causata dalla eventuale concessione della proroga anzidetta.

Qualora per il verificarsi di situazioni non dipendenti dall'operatore economico né dal committente né evidenziate o evidenziabili all'atto del sopralluogo preliminare all'attivazione dell'incarico che

pregiudichino la regolare esecuzione del servizio in epigrafe l'operatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile Tecnico del Contratto del Servizio Progetti e Costruzioni e laddove tali ostacoli non fossero rimovibili entro la giornata lavorativa le operazioni dovranno essere interrotte e per le porzioni di opera non rilevate si procederà alla decurtazione degli importi della relativa attività non effettuata.

È ammesso il riconoscimento del fermo cantiere qualora si verifichino situazioni, riconducibili al Committente e che non siano in alcun modo riconducibili a inadempienze da parte della Affidatario, che pregiudichino la regolare esecuzione delle indagini.

SICUREZZA SUL LAVORO

I lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., per quanto applicabili.

Soggetti responsabili

Per i lavori di cui trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro sono svolti dalle seguenti persone:

- Committente: è il Direttore del Servizio Proponente dell'ENAS;
- Responsabile dei lavori: è il RUP all'uopo nominato dal Direttore del Servizio Proponente
- Responsabile Tecnico del Contratto: il tecnico dell'ENAS nominato dal Direttore del Servizio Proponente;
- Direttore dei lavori: il professionista consulente incaricato dall'ENAS per la progettazione e direzione lavori della campagna di indagini e per la redazione del rapporto geologico e geotecnico e dello studio di compatibilità geologica e geotecnica;
- Coordinatore per la sicurezza in progettazione: non viene nominato, in quanto preventivamente alla fase di affidamento dei lavori, non ne sussiste l'obbligo ai sensi dell'art. 90 comma 3 del D.Lgs. 81/08, in quanto per i lavori da effettuare non si prevede la presenza di più imprese esecutrici;
- Coordinatore per la sicurezza in esecuzione: verrà nominato solo qualora ne sorga la necessità, a seguito del fatto che – a lavori affidati o in corso – si prefiguri la presenza anche non contemporanea di più imprese esecutrici;

- datore di lavoro della ditta: il legale rappresentante della ditta stessa.

Verifiche d'idoneità e documenti

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta affidataria, prima della stipula del contratto la ditta stessa dovrà presentare al Servizio Appalti e Contratti dell'ENAS i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori da effettuare;
- a firma del datore di lavoro, autocertificazione di avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
- documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- a firma del datore di lavoro, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08;
- a firma del datore di lavoro, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Piani di sicurezza

Poiché non viene nominato il coordinatore per la sicurezza in progettazione, per i lavori in oggetto non viene quindi inizialmente redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Viene allegato il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori di esecuzione del primo lotto di opere ordinate, la ditta affidataria dovrà consegnare al direttore dei lavori:

- il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento;
- il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSS.

Il PSS ed il POS verranno esaminati e verificati dal direttore dei lavori, che potrà richiedere le

modifiche ed integrazioni ritenute necessarie. Una volta approvati dal D.L., detti piani formeranno parte integrante del contratto.

L'impresa dovrà provvedere ai necessari adeguamenti del POS ogni qualvolta necessario, e comunque su richiesta del D.L.

Qualora, per effetto di eventuale subappalto affidato dall'impresa o qualora l'intervento richiesto debba svolgersi in luogo ove si svolga attività lavorativa di altra impresa, il Committente – prima del rilascio dell'autorizzazione al subappalto e prima dell'autorizzazione dei relativi lavori – nominerà il Coordinatore per l'esecuzione, il quale redigerà il piano di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del D.L.vo 81/2008, al quale l'appaltatore dovrà obbligatoriamente attenersi, anche adeguando il proprio POS, se necessario.

Oneri di sicurezza

Sulla base di quanto precede, nel DUVRI allegato al presente disciplinare è contenuta la valutazione economica degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

MODALITA' DI CORRESPENSIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto sarà corrisposto in un'unica soluzione alla conclusione del servizio e accertato dal responsabile del contratto con apposito verbale e sottoscritto dal Direttore dei Lavori.

Dall'importo del contratto saranno detratti gli importi corrispondenti alle minori attività disposte dal Direttore dei lavori, sentito il Responsabile Tecnico del Contratto del Servizio Progetti e Costruzioni, per il verificarsi di situazioni non dipendenti dall'operatore economico né dal committente che pregiudichino la regolare esecuzione del servizio in epigrafe e comunque di quelle ritenute non più necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

L'operatore economico potrà emettere fattura solo dopo l'avvenuta emissione del certificato di pagamento o approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora prima dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione venissero riscontrate incompletezze o manchevolezze negli elaborati costituenti la Documentazione Finale, tali da condizionarne l'approvazione, il termine decorrerà dal giorno in cui la Ditta avrà modificato e riconsegnato gli stessi, conformi alle prescrizioni del contratto.

La fattura dovrà essere intestata alla R.A.S. Regione Autonoma della Sardegna c/o Ente Acque

della Sardegna delegato al pagamento.

Null'altro potrà essere preteso dall'operatore economico, né durante né a seguito dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto e per nessuna ragione o causa estranea alla natura del rapporto.

Il pagamento sarà disposto entro 45 giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture, mediante bonifico bancario con accredito sul c/c tramite la BNL di Cagliari, Tesoriere dell'Enas.

Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva.

Al fine di rendere più celeri le procedure di pagamento, nella fattura o in un prospetto da allegare ad essa, dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Codice Anagrafico Fornitore riportato sulla prima pagina del presente atto;
- Numero di repertorio e data del contratto;
- Centro di costo (se indicato dall'Ente all'atto dell'ordine).

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – L.13 .08.2010 N.136.

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 136 come sostituito dal D.L. n. 187/2010, l'operatore economico si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in oggetto. La presente lettera d'ordine si intende automaticamente risolta qualora le transazioni relative alla stessa siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accessi presso, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'operatore economico comunicherà all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contraente o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Enas e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

REVISIONE PREZZI

Si conviene e resta espressamente stabilito che i compensi pattuiti sono fissi ed invariabili e non soggetti ad alcuna revisione.

PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati prodotti resteranno di piena e assoluta proprietà dell'Enas.

CONTROLLO DA PARTE DELL'ENTE

L'Ente effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che l'incarico venga effettuato in conformità ai patti contrattuali.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'OPERATORE ECONOMICO

Qualora l'operatore economico si rendesse colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni di cui al presente disciplinare, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico dovrà rispondere del danno che derivasse all'Amministrazione dalla risoluzione del contratto.

CAUZIONE DEFINITIVA

L'operatore economico non è tenuto a costituire una garanzia definitiva.

DOMICILIO

L'operatore economico, per quanto concerne l'affidamento in oggetto, elegge domicilio a

_____.